



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DI
STRANIERI RICHIEDENTI ASILO IN CENTRI IN PROVINCIA DI AVELLINO**
(Art. 63 e 124 D.Lgs. 50/2016)

SCADENZA: 10 NOVEMBRE 2022

Tutti gli operatori economici e sociali interessati ad ottenere un affidamento temporaneo e rinnovabile del servizio di accoglienza straordinaria a favore di migranti richiedenti protezione internazionale ed assegnati alla provincia di Avellino, nelle more del completamento delle procedure di gara in corso, ovvero, in caso di insufficienza dei posti reperiti mediante dette procedure e nelle more dello svolgimento delle successive procedure concorsuali, possono manifestare il proprio interesse ad essere destinatari di una procedura negoziata ex art. 63, comma II, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata ad un affidamento diretto del servizio da svolgere alle condizioni e con le modalità di cui all’allegata documentazione.

I. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE

Il presente avviso si rivolge sia agli operatori interessati a svolgere il servizio sia mediante strutture aventi le caratteristiche di centri costituiti da abitazioni gestite in rete per un numero massimo di posti pari a 50; sia con centri collettivi autonomi, ciascuno con capienza massima di 50 posti; sia con centri collettivi autonomi, ciascuno con capacità superiore a 50 posti e fino ad un massimo di 100 posti.

Le prestazioni costitutive del servizio sono quelle previste dall’allegato capitolato relativo a ciascuna tipologia di centri e dalle relative specifiche tecniche e cioè:

- a) Capitolato e specifiche tecniche per centri costituiti da abitazione in rete con capienza complessiva massima di 50 posti, ubicate ad una distanza dalla struttura che amministra la rete e eroga i servizi comuni tale da consentire il loro raggiungimento in un tempo non superiore a trenta minuti;
- b) Capitolato e specifiche tecniche per centri costituiti da strutture collettive ciascuna in grado di assicurare in loco lo svolgimento di tutte le prestazioni ed aventi capienza massima unitaria di 50 posti;
- c) Capitolato e specifiche tecniche per centri costituiti da strutture collettive ciascuna in grado di assicurare in loco lo svolgimento di tutte le prestazioni ed aventi capienza unitaria non inferiore a 51 e non superiore a 100 posti.

Oltre, alla documentazione indicata si allegano al presente avviso:

- a) le Tabelle relative alla dotazione minima di personale relativa a ciascuna tipologia; di centro
- b) la Tabella riguardante le frequenze delle attività di pulizia degli stessi;
- c) il mansionario tipo, relativo al personale da impiegare presso i centri;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

d) il D.M. Sanità 5/7/1975 relativo alle caratteristiche igienico-sanitarie delle strutture.

II. DURATA DEGLI AFFIDAMENTI

Trattandosi di affidamenti temporanei la durata programmata è di giorni novanta, eventualmente rinnovabili per ulteriori novanta giorni a discrezione della sola Amministrazione.

III. CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Il prezzo corrispettivo base massimo per i CAS è pari a:

1. euro 22,62 pro-capite e pro-die (IVA esclusa, se dovuta) per le abitazioni gestite in rete;
2. euro 27,35 (IVA esclusa, se dovuta) per i centri collettivi fino a 50 posti;
3. euro 27,04 (IVA esclusa, se dovuta) per i centri collettivi da 51 a 100 posti.

Oltre a detti importi, saranno corrisposte se e in quanto documentate le corrispondenti forniture ai migranti, le seguenti ulteriori somme:

1. euro 150,00 per ciascun Kit Confort (costituito da corredo estivo e corredo invernale);
2. € 5,00 pro-capite per la fornitura di una scheda telefonica d'ingresso;
3. € 2,50 pro-capite per l'erogazione di un pocket money giornaliero destinato a soddisfare i minuti bisogni personali del migrante;
4. € 1,80 pro-capite e pro-die per eventuali forniture di materiali speciali (scolastici, ludici o sanitari);
5. € 0,15 pro-capite e pro-die per l'eventuale fornitura di pannolini a minori di età inferiore ai mesi 30.

La Prefettura corrisponderà i su menzionati compensi solo se effettivamente verranno inviati cittadini stranieri presso le strutture di accoglienza messe a disposizione ed esclusivamente in base al numero di presenze effettivamente rilevate e conformi al contratto di affidamento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il prezzo pro capite pro die a base di gara tiene conto dei costi medi di riferimento del costo della manodopera secondo quanto indicato nell'allegato al capitolato.

Si precisa, altresì, che sono totalmente a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza delle norme vigenti in materia; nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso e la gestione delle strutture e per la loro manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché per le utenze che sono interamente a carico dell'operatore economico, al di fuori del prezzo onnicomprensivo di fornitura che copre tutte le prestazioni materiali ed immateriali, alloggiative, ristorative e socio-assistenziali, nonché logistiche erogate dal fornitore.

Pertanto, la controprestazione fornita all'Amministrazione si deve considerare come attività unitaria a composizione multipla e complessa, non frazionabile, all'interno della quale perdono connotazione e qualificazione specifica le singole prestazioni, senza che sia possibile applicare ad essa alcun criterio di prevalenza o analogia e senza che il regime fiscale delle singole prestazioni



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

possa in alcun modo incidere sul regime tributario della prestazione “accoglienza migranti”, come definito dall’Agenzia delle Entrate.

L’eventuale fatturazione parziale della prestazione, mediante scorporo di alcune specifiche prestazioni, fatturate separatamente per motivi organizzativi, non fa venire meno la natura unitaria della prestazione complessivamente resa ed il corrispondente regime fiscale, come precisato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Campania, proprio delle operazioni ad imposta sul valore aggiunto ad aliquota ordinaria proprio delle operazioni ad imposta sul valore aggiunto, ritenendo la fattispecie riconducibile alla previsione dell’articolo 10, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 633, il quale dispone per essa l’esenzione dall’IVA. In altre parole, gli affidatari fattureranno il servizio di accoglienza in esenzione d’IVA, fatte salve le cooperative sociali, che, invece, applicheranno all’imponibile l’aliquota impositiva prevista dalla specifica normativa ad esse destinata.

IV. CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, in caso di proposta di apertura di CAS in località ove non risultano già operanti tali strutture, ovvero, laddove si proponesse l’apertura di nuove strutture in aggiunta a quelle già esistenti, si terrà conto dell’eventuale parere dell’Amministrazione comunale interessata, in relazione a specifiche problematiche locali.

Gli immobili dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi, impianti elettrici e termici, igienico-sanitari, oltre che edilizi.

Al riguardo si precisa che con nota n. 19254 del 07/11/2018 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha precisato che per i centri fino a 50 ospiti non è necessaria l’attivazione del procedimento di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, trattandosi di strutture ricettive ospitanti migranti nella fase straordinaria dell’accoglienza.

Per i centri di maggiori dimensioni si applica le disposizioni in materia stabilite con il citato DPR 151 del 2011.

Detti locali dovranno essere arredati conformemente alla destinazione e alle attività che in essi dovranno essere svolte.

Alla manifestazione d’interesse, il concorrente deve allegare l’elenco degli immobili da destinare all’attività di accoglienza, con indicazione del numero di posti utilizzabili, calcolato secondo i criteri indicati dalle autorità competenti in materia, unitamente alla documentazione che ne dimostra la titolarità, ovvero, il differente titolo di possesso (comodato, locazione, ecc.), anche nella forma dell’impegno irrevocabile di locazione al concorrente da parte di chi ne ha la proprietà. Nel caso di sublocazione, in caso di contrattualizzazione, il conduttore dovrà dare dimostrazione di possedere l’autorizzazione del proprietario alla sublocazione.

Gli immobili proposti debbono essere liberi da vincoli contrattuali in essere al momento della presentazione della domanda, salvo che si tratti di affidamenti temporanei che cesseranno al momento della conclusione della presente procedura. Naturalmente non vanno riproposti immobili



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

già oggetto di contratti in essere e la cui durata temporale non è ancora prossima alla scadenza.

L'Amministrazione si riserva di verificare l'idoneità delle strutture offerte, prima del loro convenzionamento e di ridurne l'effettiva utilizzabilità per la finalità del bando, al numero dei posti ritenuti adeguati dai competenti Uffici della A.S.L., o dai Vigili del Fuoco, nonché di acquisire tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria per la verifica della conformità delle stesse alla legislazione vigente.

Gli immobili offerti dovranno essere immediatamente fruibili, in regola con la normativa urbanistica, sanitaria, antincendio e antinfortunistica, nonché idonei secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria Locale e dei Vigili del Fuoco, per i profili di rispettiva competenza.

In caso di provvedimenti sopravvenuti delle competenti autorità che dovessero rendere necessario lo spostamento degli ospiti presso altre strutture del medesimo operatore, resteranno immutate le condizioni economiche, mentre in caso di affidamento ad altro operatore, si applicheranno le condizioni relative all'accordo sottoscritto da quest'ultimo, a partire dal momento della relativa presa in carico.

Il servizio dovrà essere eseguito in strutture ubicate nel territorio della provincia di Avellino ben collegate da trasporto pubblico e/o privato assicurato dal gestore e devono essere prive di barriere architettoniche interne ed esterne. Tutti gli spazi devono essere ad uso esclusivo degli ospiti e dell'equipe degli operatori.

Il successivo accertamento della mancanza dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abitabilità e di agibilità, nonché di sicurezza, comunque accertata, comporta la risoluzione di diritto del rapporto eventualmente istaurato per la struttura in questione, senza necessità di alcuna ulteriore formalità, oltre la mera contestazione e l'instaurazione delle eventuali azioni risarcitorie a carico dell'operatore stesso, se necessarie.

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un congruo termine per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

V. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Qualora dovessero pervenire più offerte per ciascuna categoria di centro, l'Amministrazione predisporrà una graduatoria delle stesse a partire da quella che avrà offerto il maggiore ribasso rispetto al corrispettivo base e a valori di rimborso indicati ai precedenti punti 1, 4 e 5, che dovrà essere indicato in egual misura per tutte le citate voci.

Gli affidamenti verranno effettuati secondo l'ordine della graduatoria delle offerte valide di ciascuna categoria di centro, proseguendo fino alla copertura del fabbisogno esistente.

In presenza di offerte in più di una categoria di centro, si darà priorità a quelle relative alle strutture economicamente più vantaggiose per questa Prefettura – Ufficio territoriale del Governo,



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

salvo che particolari esigenze di natura organizzativa o connesse ad esigenze legate alle etnie, alle religioni, al genere e all'età dei migranti non renda necessario il collocamento degli stessi in differenti tipologie di centri.

In caso di affidamento di ospiti ad operatori successivi al primo classificato, al fine di non arrecare pregiudizi agli ospiti e favorire il migliore ambientamento dei medesimi, i primi proseguiranno nella gestione dei servizi loro erogati fino a quando gli ospiti affidati permarranno presso di esso, anche se nel frattempo dovessero rendersi disponibili nuovi posti presso un concorrente collocato più favorevolmente in graduatoria.

In ogni caso, per l'affidamento di nuovi ospiti si terrà conto della graduatoria, sulla base dei posti al momento disponibili. Tale criterio resterà valido anche in caso di proroga dell'iniziale termine di affidamento.

VI. SOGGETTI AMMESSI

Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui all'art. 3, lett. p) del D.Lgs. 50/2016 ivi compresi gli enti del Terzo Settore che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza ed assistenza alla persona, oggetto del presente bando, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti.

La partecipazione di soggetti non aventi veste imprenditoriale (ONLUS, cooperative di volontariato), non può avvenire, però, in contrasto con quanto previsto dalle norme in materia di lavoro e di attività professionale, che prevedono obbligatoriamente il pagamento di un salario o di un corrispettivo minimo.

Nell'ambito della presente procedura si realizza, infatti, un appalto di servizi con evidente natura commerciale, sebbene agevolata sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, che non viene meno se il soggetto che la rende è un ente non commerciale.

Per cui, limitatamente a questa attività, anche i soggetti non commerciali sono tenuti, di norma, agli adempimenti datorili e previdenziali, propri dell'attività lavorativa nel settore socio-assistenziale ed educativo.

In altre parole, l'offerta dovrà risultare compatibile con un costo del lavoro che il Ministero dell'Interno ha ritenuto di indicare in linea con quello previsto per le attività di cui al D.M. Lavoro del 2 ottobre 2013, rapportato all'attualità.

Di fatti, l'attività volontaristica e di soccorso sociale, cioè tipica del terzo settore, resa in regime di gratuità deve intendersi solo quella resa direttamente nei confronti dei relativi beneficiari (gli immigrati), tutt'al più in aggiunta a quella contrattuale/commerciale effettuata a favore dell'Amministrazione committente, per la quale l'affidatario dovrà dare dimostrazione di aver rispettato i diritti dei prestatori di lavoro alla percezione della legittima remunerazione.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Si specifica che potranno altresì partecipare i soggetti operanti nel settore alberghiero e residenziale/ricettivo, che non hanno già svolto in precedenza e per il tempo richiesto attività di accoglienza come precisata nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico d'oneri, solo se costituiti in RTI con operatori in possesso dei requisiti professionali di cui all'art 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, non posseduti dagli stessi, rappresentati dall'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali e per i soggetti del cosiddetto "terzo settore e onlus", nei previsti registri regionali, per le attività richieste nel presente bando e non ricomprese tra quelle per le quali in concorrente possiede l'iscrizione, in quanto detti requisiti non sono suscettibili di ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del citato decreto, che limita tale possibilità solo ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c).

Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice del Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016). Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Gli operatori interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Per le imprese: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (categoria ATECO 89.90.00).
- b) Per le cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- c) Per le cooperative sociali ex l. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione all'Albo regionale delle coop. sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- d) Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- e) Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione in uno dei registri previsti dalla legge 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara.

REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (alternativamente)

- a) Possesso di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- b) Possesso di adeguate referenze bancarie.

REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un elenco di servizi analoghi all'oggetto del presente accordo di valore almeno pari al 30 % dell'importo che deriva dal prezzo massimo a



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

base di gara pro capite pro die per la sola ospitalità, moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell'affidamento, comprensivo del periodo massimo di rinnovo previsto.

La comprova del requisito, è fornita:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- a) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) copia degli atti di affidamento del servizio di accoglienza da parte di pubbliche amministrazioni.

In caso di servizi/ prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- c) certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d) copia degli atti di affidamento del servizio di accoglienza da parte di committenti privati operanti nel settore dell'ospitalità e dell'assistenza sociale residenziale.

VII. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e limitatamente alle attività scorporabili, cioè eseguibili autonomamente rispetto al complesso delle prestazioni che caratterizzano il servizio, in quanto aventi caratteristiche tecniche tali da non essere influenzate dal rapporto fiduciario con l'appaltatore che è alla base dell'affidamento.

A tal proposito, la stazione appaltante individua come attività subappaltabili le seguenti:

- a) Servizio di ristorazione, inteso anche come sola preparazione dei pasti;
- b) Servizio di pulizia degli immobili e di igiene ambientale;
- c) Servizio di trasporto degli ospiti;
- d) Servizio di lavanderia degli effetti lettereschi e personali degli ospiti.

Non sono, invece, subappaltabili le seguenti prestazioni:

- a) Servizio di gestione amministrativa degli ospiti;
- b) Servizio di mediazione linguistica e culturale;
- c) Servizio di informazione;
- d) Servizio di assistenza sociale;
- e) Servizio di portineria;
- f) Servizio di assistenza sanitaria.

Tuttavia, per le attività aventi contenuto professionale, l'appaltatore può sottoscrivere contratti di collaborazione professionale o di collaborazione coordinata e continuata con professionisti esterni che assicurano i corrispondenti servizi. Trattandosi, però di attività continuative e essendo espressamente vietato in generale per gli appalti pubblici, non sono consentiti rapporti di prestazione occasionale.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate, sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo revocherà l'autorizzazione.

L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo n.50/2016.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare, in termini d'importo subappaltato, conformemente a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore da parte di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l'impossibilità di ricorrere allo stesso nello svolgimento dell'appalto.

L'appaltatore deve ottenere l'approvazione del contratto di subappalto da parte della stazione appaltante prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Si rammenta che in caso di ricorso al subappalto, al momento del pagamento dell'appaltatore, viene effettuata, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'INPS, anche la verifica della regolarità contributiva e previdenziale del subappaltatore in quel momento e se l'esito della stessa



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

dovesse risultare negativo, sarà attivata la procedura sostitutiva prevista dalla normativa vigente, a nulla rilevando l'eventuale regolarità accertata dall'appaltatore al momento del suo pagamento al subappaltatore.

VIII. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

L'offerta dovrà essere fatta pervenire all'Amministrazione entro il giorno 10 novembre 2022.

Tutti i documenti relativi al presente avviso dovranno essere inviati all'Amministrazione esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo: *protocollo.prefav@pec.interno.it* ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Documenti da trasmettere:

1. Dichiarazione di interesse;
2. Capitolato di appalto firmato per accettazione;
3. Patto di integrità firmato per accettazione;
4. Dichiarazioni integrative, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di seguito indicate:
 - a. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale;
 - b. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
 - c. che nessuno dei soggetti di cui alle precedenti lettere *a.* e *b.* incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 - d. che lo Statuto e/o l'atto costitutivo consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara;
 - e. che l'offerta economica presentata si può considerare remunerativa, tenuto conto:
 - e.1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - e.2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione relativa al procedimento cui si sta partecipando;
- di impegnarsi a conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di comunicare i seguenti ulteriori dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- di essere informato sui diritti e sui limiti di cui al Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e, preso atto dei termini di trattamento dei dati di cui al Disciplinare di gara, esprime il proprio consenso e di autorizzare la



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Prefettura - UTG al trattamento di tutti i dati richiesti in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria, per le finalità inerenti la gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, nonché per l'archiviazione degli stessi da parte del medesimo ufficio.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3); al patto d'integrità; al codice di comportamento; alla privacy.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3; al patto d'integrità; alla conoscenza ed accettazione del codice di comportamento della stazione appaltante; alle regole sulla privacy ed il trattamento dei dati.

Gli operatori economici che ricorrono all'avvalimento, presentano la documentazione relativa a detto contratto e le dichiarazioni sopra menzionate, con riferimento ai soggetti dell'ausiliaria che occupano posizioni rilevanti.

I soggetti che manifestano disponibilità al presente avviso, presentano anche copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta e, in caso di sottoscrizione a cura del procuratore, copia conforme all'originale della relativa procura.

I soggetti in forma associata forniscono, in aggiunta a quanto precedentemente indicato, la documentazione e le dichiarazioni di seguito riportate in base alla propria tipologia. Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4° del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4° del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale componente, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

IX. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve contenere i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale unico che sarà applicato a tutti i prezzi a base di gara (prezzo *pro capite pro die delle presenze, dei pannolini e del materiale speciale* e prezzo per singolo kit) - al netto di Iva, se dovuta, con esclusione del Pocket money e della tessera telefonica. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali con troncamento delle successive.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica è sottoscritta con firma digitale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino i prezzi a base d'asta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

D'altra parte, si potrà procedere all'affidamento anche in caso di una sola offerta valida.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Qualora dovessero sopravvenire mutamenti nell'organizzazione del servizio, anche disposti direttamente dal Ministero dell'Interno, tali da rendere le offerte presentate dai concorrenti non più confacenti all'esigente della stazione appaltante e alle finalità dalla stessa perseguite con l'appalto, ovvero, alle dimensioni del fenomeno che si intende gestire attraverso di esso, od ancora nella dotazione economica finalizzata al suo finanziamento, l'Amministrazione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla stipulazione dei contratti di affidamento del servizio.

L'Amministrazione procede, nei confronti di ciascuno dei soggetti ai quali ha deciso di effettuare l'affidamento del servizio, a:

- a) verificare il possesso dei requisiti generali e professionali, richiedendo la documentazione dimostrativa degli stessi, se autocertificati;
- b) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, le opportune informazioni sulla base dei dati identificativi e del luogo di residenza dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi di maggiore età;
- c) richiedere il titolo di disponibilità per ciascuno degli immobili proposti, a decorrere dalla stipula del contratto d'appalto e per tutta la durata del medesimo;
- d) richiedere, per i servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, apposite certificazioni rilasciate dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero, copia degli atti di affidamento delle predette attività svolte nell'ultimo triennio a favore di tali organismi, o altra documentazione equivalente, se non già acquisita nelle precedenti fasi della procedura;
- e) richiedere, i certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, per i servizi prestati a favore di committenti privati, ovvero, copia degli atti di incarico di quest'ultimi nell'ultimo triennio o altra documentazione equivalente, se non già acquisita nelle precedenti fasi della procedura;
- f) richiedere, relativamente all'equipe multidisciplinare, copia dei contratti di lavoro o di collaborazione coordinata e continuata del personale, dipendente o convenzionato, interessato all'appalto, con indicazione del salario corrisposto, avendo cura di verificare che la stessa sia quantitativamente e qualitativamente conforme a quanto indicato nell'offerta tecnica.

L'affidamento diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso di tutti i requisiti generali e speciali. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti da parte di un concorrente, l'Amministrazione procederà, nei confronti del medesimo, alla revoca dell'affidamento, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

X. CONTRATTI D'APPALTO

La stipula del contratto di affidamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche antimafia (d.lgs. 159/2011). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, la stessa recederà dall'accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verificano le circostanze di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del citato decreto.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

L'affidatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva da calcolare sull'effettivo importo, secondo le misure, le modalità e le facoltà previste dall'art. 103 del Codice.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'atto.

Prima della stipula del contratto d'appalto la Prefettura – UTG provvede a:

- richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, co. 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche;
- richiedere la documentazione necessaria al fine di dimostrare che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n.81/2008.

In particolare saranno richiesti:

- *certificato di agibilità* rilasciato dal comune territorialmente competente;
- *certificazione di idoneità dell'impianto termico e di quello elettrico*, (se prevista in relazione alla tipologia dell'immobile e alle eventuali prescrizioni delle competenti autorità);
- *attestato di prevenzione incendi*, (se previsto in relazione alla tipologia dell'immobile e alle eventuali prescrizioni delle competenti autorità).

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano rilevate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare approfondimenti tecnici attraverso tutti i competenti organismi.

I singoli contratti di appalto sono, di regola, stipulati "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore:

- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta copia conforme della copertura assicurativa in corso di validità, ove richiesta;
- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (art. 105, comma 3, lett. *c-bis*) del Codice).



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

- prima dell'inizio della prestazione, comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, (art. 105, comma 2, del Codice).

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel rispetto però dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalle direttive del Ministero dell'Interno in materia di appalti del servizio di accoglienza straordinaria dei migranti richiedenti asilo.

XI. SOSTITUZIONE DEGLI IMMOBILI DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura – UTG delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture convenzionate, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso e dal capitolato speciale.

La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione e le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente, l'ammissibilità della sostituzione.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta la contrattualizzazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi l'onere del trasferimento degli ospiti è sempre a carico del gestore.

La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione del rapporto, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

XII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Prefettura, in qualità di stazione appaltante, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione alla presente procedura di gara e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della procedura medesima. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento è la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo Avellino, con sede in Corso V. Emanuele II, n. 4 (Email: prefettura.avellino@interno.it, PEC: protocollo.prefav@pec.interno.it, centralino +39 0825/7981).

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alla presente procedura, in particolare per verificare la sussistenza, in capo ai soggetti interessati, dei requisiti richiesti e, in particolare, ai fini della verifica delle cause di esclusione e dei criteri di selezione di tali soggetti,



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

nonché ai fini dell'affidamento del servizio, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal manifestante interesse vengono acquisiti dalla Prefettura – UTG ai fini della stipula del contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alla presente procedura. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici (a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione) di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità sopra indicate, nonché i dati giudiziari e tutti i dati necessari ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti, quali ad esempio:

- a) all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa la diffusione dei dati può essere effettuata anche sul sito della Prefettura – UTG, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

La Prefettura – UTG non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

La Prefettura – UTG conserva i dati personali dell'aggiudicatario per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Prefettura – UTG non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Il Prefetto
Spena *

Allegati:

1. capitolato speciale centri a rete fino a 50 posti;
2. capitolato speciale centri collettivi fino a 50 posti;
3. capitolato speciale centri collettivi da 51 a 100 posti;
4. tabelle relative alla dotazione minima di personale;
5. specifiche tecniche dei servizi da rendere;
6. stima dei costi medi per l'effettuazione del servizio.

* originale firmato agli atti dell'ufficio ex art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20.02.1999